



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato


Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

Spettabile
ERSI Abruzzo
Ambito Marsicano
Piazza Totlonia, 98
67051 Avezzano (AQ)

Trasmesso a mezzo PEC: atomarsicano@pec.atoabruzzo.it

PARERE

1
sul bilancio della società "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A."
relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2018



Via Antonio Gramsci, 121
64021 Giulianova (TE)
www.studiogaliffagiovanardi.it
segreteria@studiogaliffagiovanardi.it
Tel. + 39 085 91 50 009 – Fax + 39 085 91 50 152
Italy



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

I) Premessa

Il sottoscritto Germano Giovanardi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, codice fiscale GVNGMN72A01E058M, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Teramo al n. 525, con studio in Giulianova (TE) alla via Antonio Gramsci n. 121, tel. 085 9150009, fax 085 9150152, PEC giovanardigermano@legalmail.it, ha ricevuto incarico di consulenza finalizzata all'analisi ed al controllo della situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Bilancio 2018 della società "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." (d'ora in avanti, per brevità, "CAM SpA").

II) Finalità della presente relazione

La presente relazione ha come finalità la rimessione, in favore dell'ERSI Abruzzo Ambito Marsicano, di un parere, coerente con l'incarico ricevuto, sul Bilancio della società "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." (d'ora in avanti, per brevità, "CAM SpA") relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018.

III) La società

La società il cui bilancio è oggetto di analisi è la "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." con sede in 67051 Avezzano (AQ), via Caruscino 1, capitale sociale €*26.419.100,00* i.v., P.IVA, codice fiscale e iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di L'Aquila al n. 01270510660, REA n. AQ-84032.

IV) Informazioni e documenti utilizzati

L'analisi è stata fondata unicamente sulle informazioni desumibili dai seguenti documenti:

Tipo documento	Data trasmissione/integrazione	Note
Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018 (non in formato xbrl)	01/06/2020	Il documento (composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario) risulta corredato dalla

Via Antonio Gramsci, 121
64021 Giulianova (TE)
www.studiogaliffagiovanardi.it
segreteria@studiogaliffagiovanardi.it
Tel. + 39.085 91 50 009 – Fax + 39 085 91 50 152
Italy



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

		Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario, dalle delibere n. 15 del 27/02/2020 del Consiglio di Gestione e n. 14 del 14/05/2020 del Consiglio di Sorveglianza.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio	01/06/2020	A&CG Consulting Group Srl del 14/05/2020
Missiva CAM del 12/5/2020 indirizzata alla società di revisione	01/06/2020	

V) Limiti ed utilità

3

Il lavoro svolto dallo scrivente risulta condizionato dalla tipologia e dalla qualità delle informazioni desumibili dai soli documenti analizzati.

Inoltre, in considerazione della particolare situazione in cui versa la Società e delle possibili future conseguenze sui valori di bilancio derivanti dalla ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo, viene omesso il giudizio sui valori e sugli indicatori di bilancio che, al momento, può ritenersi di scarsa utilità/significatività.

Si rimette conseguentemente il seguente parere - peraltro postumo rispetto alla approvazione ed al deposito del documento di Bilancio - sui soli aspetti che, a giudizio dello scrivente, possono comunque essere ritenuti rilevanti.

PARERE

I

Premessa

Il bilancio posto all'attenzione dello scrivente (solo in data 01/06/2020) è relativo all'esercizio 2018, (dunque risalente nel tempo) e, per tutte le motivazioni fornite dall'Organo Amministrativo della Società, che di seguito testualmente si riportano:



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

Il bilancio viene presentato per la discussione oltre i termini previsti dall'art. 2364 c.c. in considerazione della importante attività di comprensione e verifica della situazione aziendale effettuale dall'attuale Consiglio di Gestione e per i seguenti specifici motivi:

- l'esercizio 2018 è stato interessato dall'avvio della procedura di concordato ai sensi dell'ex art. 161, 6 c., L.F., con la presentazione in data 04 marzo 2018 di domanda prenotativa, la presentazione del piano e le molteplici attività ad esso correlate hanno rallentato la normale attività amministrativa;
- l'importante e complesso lavoro necessario per la predisposizione del piano di concordato, la continua evidenza di mancata iscrizione nella contabilità aziendale di passività certe e presunte relative ad esercizi precedenti hanno richiesto un forte impegno alla struttura aziendale. La struttura contabile aziendale non era sufficiente per questa intensa attività, questo ha richiesto un grosso sforzo operativo di supporto anche a soggetti non direttamente demandati a questo, quali gli stessi Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, nonché il supporto dell'advisor contabile dell'attestatore, KPMG spa, per poter ricostruire lo stato del passivo concordatario nel modo più puntuale possibile;
- Solo in data 14 ottobre 2018 si è riuscito ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017 con una perdita di euro 8.860.536 e con rettifiche a patrimonio netto relative agli esercizi precedenti per euro 43.109.702;
- In data 15 ottobre 2018 è stato presentato il piano di concordato;
- Si è infine verificato un problema tecnico nel gestionale per l'allineamento del conto Crediti verso clienti e dei relativi singoli partitari clienti che ha richiesto, oltre l'impegno dell'intera struttura interna, anche l'ausilio di un esperto informatico esterno a supporto. Tale problematica non permetteva di svolgere le verifiche obbligatorie sui saldi clienti da parte della società di revisione ed è stata risolta solo ad inizio 2020.

viene redatto con notevole ritardo rispetto il termine legale.

Inoltre, tale bilancio si riferisce all'esercizio di presentazione (effettuata in data 05/03/2018) della proposta di concordato preventivo (poi omologato dal Tribunale di Avezzano in data 13/02/2020, proc. Nr. 697/2020), per il quale è quindi possibile desumere che, quantomeno nel suo impianto contabile, oltre che dagli organi normalmente deputati al suo controllo sia stato oggetto di approfondita analisi a parte del soggetto deputato al rilascio della attestazione ex art. 161, III co, Legge fallimentare¹

¹ <<Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

e, successivamente, (seppur nei limiti delle attività ad esso richieste dall'articolo 172, I comma, L.F.²) dai Commissari giudiziali nominati dal Tribunale.

Per tali ragioni lo scrivente ritiene possibile non procedere nell'analisi degli aspetti economico/finanziari della Società al fine di evidenziare criticità oramai acclamate, in quanto detta analisi, per effetto della proposizione ed omologa della proposta di concordato, risulterebbe quantomeno intempestiva o, comunque, priva di reale utilità e potendo, per quanto sopra, confidare sul fatto dette criticità siano oggi già note in quanto oggetto di adeguata esposizione in seno alla procedura concordataria, della quale si confida l'ERSI abbia perfetta conoscenza.

Ciò premesso, con riferimento al Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018 della società "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." si ritiene utile osservare esclusivamente quanto segue.

II

Del presupposto della continuità aziendale

In Nota Integrativa l'Organo amministrativo della Società da atto del fatto che:

In base a quanto previsto nell'OIC 5, gli Amministratori, trovandosi ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, in una fase intermedia rispetto alla data di omologa ma già conoscendo il buon esito avvenuto con l'omologa del 13/02/2020, hanno redatto il presente bilancio secondo il criterio della continuità aziendale.

giustamente evidenziando tuttavia che:

Va sempre tenuto presente che la continuità aziendale dovrà essere dimostrata e monitorata per tutta la durata del piano approvato.

circostanza che andrà, conseguentemente, adeguatamente monitorata.

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano>>.

² <<Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque (1) giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma>>.



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

La validità della scelta operata dall'Organo amministrativo, sottoposta peraltro al vaglio di quelli di controllo, a parere dello scrivente andrebbe (e, per quanto sopra, si può presumere sia stata) valutata anche alla luce della successiva osservazione.

III

Del richiamo all'articolo 182 sexies della Legge fallimentare

Come correttamente rilevato dall'Organo amministrativo della Società nella Relazione al Bilancio e sul governo societario

L'art. 182-sexies L.F. ha introdotto la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per le società in stato di crisi che abbiano presentato una domanda di concordato o di ristrutturazione, pertanto gli amministratori pur tenuti a convocare senza indugio l'assemblea presentando la situazione patrimoniale aggiornata, affinché la stessa deliberi i provvedimenti che ritiene necessari ma, cosa importante, non sono tenuti a invitare l'assemblea a deliberare in merito alla ricapitalizzazione o scioglimento della società in caso in cui le perdite portino la società nelle situazioni di cui agli artt. 2446, co.2 e 3 n. 2447, n. 2482-bis, co.4,5 e 6, e n. 2482-ter c.c..

6

Giova tuttavia in questa sede evidenziare (in quanto se ne condivide l'opinione) che³ <<Successivamente all'omologazione le suddette disposizioni tornano a trovare piena applicazione, ancorché il piano o l'accordo non siano stati ancora eseguiti. In tale fase, per determinare se la società si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga una riduzione del capitale, una trasformazione o il suo scioglimento, occorre tenere conto di quanto previsto dal piano concordatario o dall'accordo di ristrutturazione, dunque: a) delle sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia); b) dell'eventuale maggior valore di realizzo dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori, rispetto a quello contabile; c) dell'eventuale previsione che contempra il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dalla società; d) di ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società. All'assemblea chiamata a deliberare sulle perdite dovrà comunque essere sottoposta la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 o 2482 bis c.c., la quale, dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società tenendo conto degli effetti del piano

³ <https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-254-operazioni-societarie-nellambito-di-procedure-concorsuali.html>. P.B.1 – (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

concordatario o dell'accordo di ristrutturazione, dovrà essere redatta, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera ...omissis...>>.

Conseguentemente, tenuto conto anche di quanto correttamente evidenziato dall'Organo amministrativo e, cioè, del fatto che:

Con la revisione del principio nel paragrafo 73 A è confermato che: *“La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l'accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide: a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;”*, viene quindi confermato che, in generale, il momento nel quale rilevare i benefici economici deve coincidere con l'esercizio nel quale avviene l'omologa del concordato, mentre per quanto riguarda i costi vi è una maggiore attenzione al principio di competenza a scapito della prudenza prevedendo che i costi debbano riflettersi nello stesso esercizio nel quale vengono rilevati i benefici.

1

ove la proposta di concordato preventivo (personalmente ritengo anche prima dell'omologa) non avesse previsto in favore della Società il conseguimento di utilità (consistenti, come detto, in: a) sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia); b) maggior valore di realizzo dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori, rispetto a quello contabile; c) previsione che contempli il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dalla società; d) ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.) tali da consentire il recupero del Patrimonio netto precedentemente “perso” in misura sufficiente⁴ a riportare il suo Capitale sociale a quello che risulta attualmente deliberato (€*26.419.100,00*) o, comunque, da far diminuire la sua riduzione per perdite a meno di un terzo l'organo amministrativo si troverebbe nella condizione:

1. quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, di dover senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)

4



Studio Galiffa Giovanardi

Monica Galiffa
Avvocato

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

2. quando per la perdita di oltre un terzo del capitale il capitale sociale si riduce al disotto del minimo legale, di dover devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Salvo, in ogni caso, l'ipotesi di scioglimento della società.

Sulla base delle sole informazioni contenute nel bilancio sottoposto all'attenzione dello scrivente la soglia minima di dette utilità può essere quantificata in circa € 51.000.000,00*, così calcolata:

P.N. negativo al 31/12/2018		33.232.321,00 €
C.S.		26.419.100,00 €
<i>a detrarre</i>		
1/3 del C.S.	33%	8.718.303,00 €
Utilità necessarie		<u>50.933.118,00 €</u>

Le valutazioni fornite riflettono il punto di vista di chi scrive secondo l'attuale conoscenza dei fatti.

Valutazioni ed informazioni più attendibili e/o particolari potranno essere offerte, se richieste e/o necessarie, solo dopo aver acquisito la documentazione necessaria ad estrapolare le informazioni utili allo scopo.

Salvo eventuali richieste di integrazione e/o necessarie rettifiche.

Consta di numero otto (8) pagine dattiloscritte, progressivamente numerate dalla n. 1 alla n. 8.

Giulianova (TE), 09 Giugno 2020

In fede
Dott. Germano Giovanardi